Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 219

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 11 agosto 1980

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 6510I
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 68.000
Semestrale	» » »	» 36.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 52.000
Semestrale	» » »	» 28.000

Un fascicolo L. 250 - Supplementi ordinari: L. 300 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 maggio 1980.

Sostituzione di un membro supplente della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Basilicata.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 125, primo comma, della Costituzione;

Visto l'art. 41 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, recante norme sulla costituzione ed il funzionamento degli organi regionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1979, registro n. 5 Presidenza, foglio n. 229, con il quale il primo dirigente - vice prefetto ispettore dott. Francesco Porretti è stato nominato membro supplente della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Basilicata;

Considerato che, a ragione della destinazione del predetto funzionario ad altro incarico, occorre provvedere alla sua sostituzione;

Vista la designazione del Ministero dell'interno;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'interno;

Decreta:

Il vice prefetto ispettore aggiunto dott.ssa Olga Cozzoli Pesce è nominato membro supplente della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Basilicata, in sostituzione del dott. Francesco Porretti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 20 maggio 1980

PERTINI

COSSIGA — ROGNONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *luglio* 1980
Registro n. 6 *Presidenza, foglio n.* 234

(7523)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 giugno 1980.

Determinazione del contingente di personale del soppresso Ente nazionale assistenza lavoratori da porre a disposizione della regione Friuli-Venezia Giulia.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, recante norme per l'attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, ed, in particolare, l'art. 119 che prevede la prosecuzione, nelle regioni a statuto speciale, dell'esercizio delle funzioni amministrative degli enti pubblici indicati nella tabella *B* allegata al decreto stesso, mediante ufficio stralcio, fino a quando non sarà diversamente disposto con le norme di attuazione degli statuti speciali o di altre leggi dello Stato;

Vista la legge 21 ottobre 1978, n. 641, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, ed, in particolare, gli articoli 1-*bis* e 1-*terdecies*, comma primo e secondo, aggiunti al decreto-legge medesimo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 839, relativo alle norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia in materia di trasferimento alla regione delle funzioni, del personale e dei beni degli enti soppressi con l'articolo 1-*bis* del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641;

Considerata l'esigenza di determinare, ai sensi dell'art. 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 839, il contingente di personale del soppresso Ente nazionale assistenza lavoratori (E.N.A.L.) da mettere a disposizione della regione Friuli-Venezia Giulia per il successivo collocamento in apposito ruolo speciale provvisorio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 aprile 1980, registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1980, registro n. 4 Presidenza, foglio n. 399, concernente la delega al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica;

Sentita la regione Friuli-Venezia Giulia;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente di personale del soppresso Ente nazionale assistenza lavoratori (E.N.A.L.), in servizio presso le strutture e gli uffici dell'Ente operanti nel Friuli-Venezia Giulia, da porre a disposizione della regione Friuli-Venezia Giulia, è costituito come dall'annessa tabella.

Art. 2.

L'effettiva messa a disposizione della regione Friuli-Venezia Giulia del personale, nei limiti del contingente stabilito dal presente decreto, decorre dal 12 aprile 1980.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 giugno 1980

Il Ministro per la funzione pubblica
GIANNINI

p. *Il Ministro del tesoro*
PUMILIA

TABELLA

PERSONALE DEL SOPPRESSO ENTE NAZIONALE ASSISTENZA LAVORATORI (E.N.A.L.) MESSO A DISPOSIZIONE DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA.

Ruolo amministrativo:

Graniti Luciano, collaboratore.
Visintini Romano, collaboratore.
Gelsomini Lino, assistente.
Krebs Tiberio, assistente.
Stratta Giacomo, assistente.
Testa Giulio Cesare, assistente.
Zavagno Dolores, assistente.
Cusina Vincenzo, archivista-dattilografo.
Vallar Adua Tarsilla, archivista-dattilografo.
Bregant Franco, commesso.

(6672)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 giugno 1980.

Determinazione del contingente di personale del soppresso Ente utenti motori agricoli da porre a disposizione della regione Friuli-Venezia Giulia.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, recante norme per l'attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, ed, in particolare, l'art. 119 che prevede la prosecuzione, nelle regioni a statuto speciale, dell'esercizio delle funzioni amministrative degli enti pubblici indicati nella tabella *B* allegata al decreto stesso, mediante ufficio

stralcio, fino a quando non sarà diversamente disposto con le norme di attuazione degli statuti speciali o di altre leggi dello Stato;

Vista la legge 21 ottobre 1978, n. 641, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, ed, in particolare, gli articoli 1-*bis* e 1-*terdecies*, comma primo e secondo, aggiunti al decreto-legge medesimo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 839, relativo alle norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia in materia di trasferimento alla regione delle funzioni, del personale e dei beni degli enti soppressi con l'articolo 1-*bis* del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641;

Considerata l'esigenza di determinare, ai sensi dell'art. 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 839, il contingente di personale del soppresso Ente utenti motori agricoli (U.M.A.) da mettere a disposizione della regione Friuli-Venezia Giulia per il successivo collocamento in apposito ruolo speciale provvisorio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 aprile 1980, registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1980, registro n. 4 Presidenza, foglio n. 399, concernente la delega al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica;

Sentita la regione Friuli-Venezia Giulia;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente di personale del soppresso Ente utenti motori agricoli (U.M.A.), in servizio presso le strutture e gli uffici dell'Ente operanti nel Friuli-Venezia Giulia, da porre a disposizione della regione Friuli-Venezia Giulia, è costituito come dall'annessa tabella.

Art. 2.

L'effettiva messa a disposizione della regione Friuli-Venezia Giulia del personale, nei limiti del contingente stabilito dal presente decreto, decorre dal 12 aprile 1980.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 giugno 1980

Il Ministro per la funzione pubblica
GIANNINI

p. *Il Ministro del tesoro*
PUMILIA

TABELLA

PERSONALE DEL SOPPRESSO ENTE UTENTI MOTORI AGRICOLI (U.M.A.) MESSO A DISPOSIZIONE DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA.

Ruolo amministrativo:

Torresin Alfonso, collaboratore.
Borghi Domenico, collaboratore.
Pescarin Giovanni, collaboratore.
Di Piazza Emilio, assistente.
Putignano Alberto, assistente.
Ricobello Marina, assistente.
D'Agostino Francesco, assistente.
Sabot Bertossi Emanuela, assistente.
Vitullo Domenico, assistente.
Pascoli Cancian Nella, archivista-dattilografo.
Tonsigh Paolo, archivista-dattilografo.
Forgiarini Ezio, archivista-dattilografo.
Lancerotto Mirella, archivista-dattilografo.
Benedet Dino, archivista-dattilografo.
Palla Cecilia, archivista-dattilografo.
Mattioli Vittorio, archivista-dattilografo.
Tofful Livio, archivista-dattilografo.

(6675)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 giugno 1980.

Determinazione del contingente di personale del soppresso Ente nazionale artigianato e piccola industria da porre a disposizione della regione Friuli-Venezia Giulia.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, recante norme per l'attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, ed, in particolare, l'art. 119 che prevede la prosecuzione, nelle regioni a statuto speciale, dell'esercizio delle funzioni amministrative degli enti pubblici indicati nella tabella *B* allegata al decreto stesso, mediante ufficio stralcio, fino a quando non sarà diversamente disposto con le norme di attuazione degli statuti speciali o di altre leggi dello Stato;

Vista la legge 21 ottobre 1978, n. 641, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, ed, in particolare, gli articoli 1-*bis* e 1-*terdecies*, comma primo e secondo, aggiunti al decreto-legge medesimo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 839, relativo alle norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia in materia di trasferimento alla regione delle funzioni, del personale e dei beni degli enti soppressi con l'articolo 1-*bis* del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641;

Considerata l'esigenza di determinare, ai sensi dell'art. 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 839, il contingente di personale del soppresso Ente nazionale artigianato e piccola industria (E.N.A.P.I.) da mettere a disposizione della regione Friuli-Venezia Giulia per il successivo collocamento in apposito ruolo speciale provvisorio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 aprile 1980, registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1980, registro n. 4 Presidenza, foglio n. 399, concernente la delega al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica;

Sentita la regione Friuli-Venezia Giulia;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente di personale del soppresso Ente nazionale artigianato e piccola industria (E.N.A.P.I.), in servizio presso le strutture e gli uffici dell'ente operanti nel Friuli-Venezia Giulia, da porre a disposizione della regione Friuli-Venezia Giulia, è costituito come dall'annessa tabella.

Art. 2.

L'effettiva messa a disposizione della regione Friuli-Venezia Giulia del personale, nei limiti del contingente stabilito dal presente decreto, decorre dal 12 aprile 1980.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 giugno 1980

Il Ministro per la funzione pubblica
GIANNINI

p. *Il Ministro del tesoro*
PUMILIA

TABELLA

PERSONALE DEL SOPPRESSO ENTE NAZIONALE ARTIGIANATO E PICCOLA INDUSTRIA (E.N.A.P.I.) MESSO A DISPOSIZIONE DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA.

Ruolo tecnico:

Gianesini Giovanni, collaboratore tecnico.

(6674)

DECRETO MINISTERIALE 2 giugno 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Cifamycin 500.000 » flacone × U.I. 500.000 + g 0,50 con annessa fiala solvente, uso intramuscolare, nonchè la categoria « Cifamycin pediatrico » senza procaina, flacone per U.I. 1.000.000 + g 0,25 + fiala solvente × cc 3 uso intramuscolare, pediatrico senza procaina, flacone × U.I. 500.000 + g 0,25 + fiala solvente uso intramuscolare, della ditta C.I.F.A. farmaceutici S.p.a., in Torino. (Decreto di revoca n. 6095/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 8 luglio 1955, 3 agosto 1960, 27 agosto 1964 e 3 settembre 1965, con i quali vennero registrate rispettivamente ai numeri 10182, 10182/A e 10182/A-1 la specialità medicinale denominata « Cifamycin 500.000 » flacone × U.I. 500.000 + g 0,50 con annessa fiala solvente, uso intramuscolare, nonché la categoria Cifamycin pediatrico senza procaina, flacone × U.I. 1.000.000 + g 0,25 + fiala solvente × cc 3 uso intramuscolare e la relativa serie di categoria « Cifamycin pediatrico » senza procaina, flacone × × U.I. 500.000 + g 0,25 + fiala solvente, uso intramuscolare, a nome della ditta C.I.F.A. farmaceutici S.p.a., con sede in Torino, corso Venezia, 10 (già in Torino, via Cervino, 68), codice fiscale 00527280010, prodotto presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che, alla luce delle attuali conoscenze scientifiche, per la specialità medicinale suddetta non risultà agli atti sufficiente dimostrazione della validità e razionalità di essa in relazione alle indicazioni terapeutiche ed alla via di somministrazione, considerata l'entità degli effetti collaterali che vengono attribuiti alla diidrostreptomicina (ototossicità) contenuta nel prodotto stesso, e considerata la resistenza crociata che essa manifesta nei riguardi della streptomicina, come contestato alla ditta interessata con ministeriale in data 11 febbraio 1978;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Atteso che la ditta interessata non ha inviato le proprie controdeduzioni;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 13 giugno 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvate con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Sono revocate le registrazioni della specialità medicinale denominata « Cifamycin 500.000 » flacone × U.I. 500.000 + g 0,50 con annessa fiala solvente, uso intramuscolare, nonché della relativa categoria « Cifamycin pediatrico » senza procaina, flacone × U.I. 1.000.000 + + g 0,25 + fiala solvente × cc 3 uso intramuscolare e della relativa serie di categoria « Cifamycin pediatrico » senza procaina, flacone × U.I. 500.000 + g 0,25 + + fiala solvente, uso intramuscolare, registrate rispettivamente ai numeri 10182, 10182/A e 10182/A-1, in data 8 luglio 1955, 3 agosto 1968, 27 agosto 1964 e 9 settembre 1965, a nome della ditta C.I.F.A. farmaceutici S.p.a. con sede in Torino, corso Venezia, 10, codice fiscale numero 00527280010.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 giugno 1980

Il Ministro: ANIASI

(6697)

DECRETO MINISTERIALE 13 giugno 1980.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Giuntini & C., in Città di Castello.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974, che conferma, senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di una partita di mais yellow (v.d. 10.05/920), di origine e provenienza USA, la ditta Giuntini & C. di Città di Castello ha ef-

fettuato un pagamento anticipato di $ USA 258.000 di cui al mod. *B*-Import n. 5642404 rilasciato dal Banco di Sicilia di Perugia in data 15 aprile 1976;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che le dichiarazioni d'importazione temporanea concernenti l'operazione predetta sono state accettate dalla dogana di Ravenna quanto a merce per $ USA 84.105,42 nei termini, mentre per il residuo pari a $ USA 173.894,58 si è provveduto al relativo sdoganamento tra il 22 giugno 1976 ed il 31 marzo 1977 con ritardi, quindi, oscillanti tra i sette ed i duecentottantanove giorni;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero » cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota numero 580329 del 20 luglio 1979 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che la ditta motiva il perfezionamento in ritardo dell'operazione con la mancata tempestiva riesportazione del prodotto verso alcuni mercati esteri, causa l'instabilità politica di questi Paesi;

Considerato che tali fatti non possono, neppure secondo la motivazione addotta dall'interessata con istanza del 13 dicembre 1977, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto trattasi di valutazioni di mera opportunità commerciale;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dala ditta Giuntini & C. di Città di Castello, mediante fidejussione del Banco di Sicilia, sede di Perugia, nella misura del 5 % di $ USA 173.894,58 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 giugno 1980

p. *Il Ministro*: GIACOMETTI

(7118)

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1980.

Modificazioni allo statuto del Credito italiano S.p.a., banca di interesse nazionale, in Genova.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto del Credito italiano S.p.a., banca di interesse nazionale con sede in Genova, approvato con decreto del Capo del Governo in data 7 ottobre 1936, e successive modificazioni;

Visto il verbale dell'assemblea straordinaria dei soci della banca che, in data 24 aprile 1980, ha deliberato di apportare alcune modificazioni al testo degli articoli 2, 4, 5, 8, 25, 27, 28, 32, 35, 36 e 38 dello statuto sociale;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi d'urgenza, salvo a dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prima riunione;

Decreta:

Si approva la soppressione dell'art. 5 dello statuto del Credito italiano S.p.a., banca di interesse nazionale con sede in Genova, con il conseguente mutamento della numerazione degli altri articoli e dei riferimenti contenuti negli articoli 15 (ora art. 14), 22 (ora art. 21) e 23 (ora art. 22) dello statuto sociale.

Si approvano inoltre le modifiche degli articoli 2, 4, 8 (ora 7), 25 (ora 24), 27 (ora 26), 28 (ora 27), 32 (ora 31), 35 (ora 34), 36 (ora 35) e 38 (ora 37) del citato statuto, in conformità del testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 luglio 1980

Il Ministro: PANDOLFI

MODIFICAZIONI ALLO STATUTO
DEL CREDITO ITALIANO S.p.a.

Art. 2. — La banca ha sede sociale in Genova con direzione centrale in Milano.

Può stabilire filiali, agenzie, recapiti e rappresentanze in Italia ed all'estero.

Art. 4. — La società ha per oggetto la raccolta del risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito nelle sue varie forme in Italia ed all'estero, quivi operando anche secondo le norme e consuetudini vigenti. Essa può compiere, fra le altre, le seguenti operazioni:

a) passive:

1) ricevere depositi fruttiferi in conto corrente ed a risparmio, liberi o vincolati, in valuta nazionale od estera;

2) emettere buoni fruttiferi nominativi a scadenza fissa, assegni circolari, lettere di credito semplici o circolari e simili;

3) riscontare il proprio portafoglio italiano ed estero;

4) rilasciare accettazioni cambiarie dirette o per conto di terzi;

5) fare riporti ed anticipazioni su titoli di proprietà;

b) attive:

1) scontare effetti cambiari sull'Italia e sull'estero, buoni del tesoro e cedole di titoli, note di pegno rilasciate da magazzini generali e da depositi franchi, titoli e documenti rappresentativi di merci o di pagamenti interni o internazionali, titoli di credito ed effetti di commercio in genere;

2) acquistare titoli di Stato o garantiti dallo Stato o assimilati, obbligazioni di prestiti comunali, provinciali e regionali, cartelle fondiarie e obbligazioni ad esse assimilate, obbligazioni e, nella misura occorrente per il lavoro con la clientela, azioni di società industriali, commerciali e agricole e titoli di credito in genere quotati e non nelle borse italiane ed estere;

3) fare anticipazioni e riporti su titoli di cui al precedente n. 2);

4) fare anticipazioni su fedi di deposito di magazzini generali e di depositi franchi, su merci e sui documenti e titoli di cui al precedente n. 1);

5) fare operazioni in cambi nei limiti e con le modalità prescritte dalle norme vigenti;

6) concedere aperture di credito semplici e documentate, prestiti di titoli, nonché crediti e finanziamenti di qualsiasi natura e sotto qualsiasi forma anche, ove del caso, senza garanzia;

7) concedere sovvenzioni ed aperture di credito in conto corrente contro garanzie;

8) effettuare depositi in lire e in valuta estera presso corrispondenti bancari dell'Italia e dell'estero in conformità alle vigenti norme;

9) esercitare il credito agrario di esercizio di cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e sue integrazioni e modifiche;

10) esercitare il credito all'artigianato di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 949, modificata dalla legge 19 dicembre 1956, n. 1524 e sue integrazioni;

11) concedere prestiti in valuta estera, anche in concorso con altre banche sia nazionali che estere;

12) effettuare qualsiasi operazione con banche ed enti finanziari dell'Italia e dell'estero, nonché con enti governativi dell'estero anche, ove del caso, comportanti affidamenti;

13) costruire, acquistare e ristrutturare immobili per uso funzionale o per investimento delle quote disponibili dei fondi di liquidazione e di previdenza del personale e rivenderli; rendersi altresì cessionaria o aggiudicataria di immobili a tutela di proprie ragioni creditorie, con obbligo di rivenderli alla prima favorevole occasione;

14) assumere partecipazioni nel rispetto della normativa vigente in materia;

c) può inoltre:

1) comperare e vendere titoli pubblici e privati per conto di terzi, vendere titoli di proprietà;

2) rilasciare e negoziare accettazioni bancarie;

3) intrattenere rapporti di corrispondenza e di rappresentanza con altri istituti di credito;

4) ricevere e cedere per l'incasso effetti semplici e documentati e in generale titoli di credito, titoli e documenti rappresentativi di merci sull'Italia e sull'estero, cedole, titoli rimborsabili ed eseguire ogni operazione di intermediazione bancaria e finanziaria;

5) assumere servizi di magazzini generali;

6) assumere servizi di cassa, tesoreria, esattoria, ricevitoria e di amministrazione;

7) prestare cauzioni, avalli, fidejussioni, assumere e conferire mandati di credito;

8) ricevere sottoscrizioni di azioni e di obbligazioni;

9) curare il collocamento di prestiti pubblici, di azioni e di obbligazioni e partecipare a sindacati di collocamento nei limiti e ai sensi dell'art. 45 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

10) curare il pagamento di interessi, dividendi, cedole e titoli estratti;

11) accettare documenti, titoli e valori in deposito, a custodia ed in amministrazione nonché plichi, involti, cassette, valigie, bauli e simili in deposito a custodia chiusi;

12) esercitare il servizio delle cassette di sicurezza nonché servizi di cassa continua di versamenti e di prelevamenti;

13) intervenire alle assemblee tanto ordinarie che straordinarie di società di qualunque tipo, anche estere, in rappresentanza di terzi soci od azionisti, in conformità alle vigenti leggi.

L'elencazione di cui sopra ha carattere meramente esemplificativo in quanto la società potrà compiere in genere qualunque atto che rientri o sia collegato — in modo anche indiretto — col proprio scopo sociale, richiedendo, ove occorra, l'autorizzazione dell'organo di vigilanza.

La società, eccezion fatta per le operazioni in valuta effettuate dalle filiali estere, non può concedere finanziamenti con scadenza superiore al breve termine, salvo autorizzazione che l'organo di vigilanza potrà rilasciare per singole operazioni o attraverso la fissazione di appositi massimali.

Art. 7. — Nel caso di aumento del capitale sociale le norme e le condizioni relative all'emissione del nuovo capitale e le date e le modalità dei versamenti, salvo quanto stabilito al riguardo in modo inderogabile dalla legge, sono deliberate dal consiglio di amministrazione: le richieste ai sottoscrittori sono fatte mediante avviso da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata.

Sui ritardati pagamenti decorre, di pieno diritto, l'interesse annuo nella misura che sarà stabilita dal consiglio di amministrazione, che non superi però il 3% in più del tasso ufficiale di sconto, fermo il disposto della legge a carico del socio che non esegue il pagamento delle quote dovute e ferma la responsabilità dei cedenti e giranti di azioni non liberate.

Art. 24. — Il consiglio di amministrazione elegge annualmente fra i propri membri un presidente, uno o due vice presidenti e un segretario che può essere scelto anche all'infuori dei membri stessi. In caso di assenza o impedimento del presidente e dei vice presidenti, presiede l'amministratore più anziano di età.

Art. 26. — Il consiglio è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della società, ad eccezione di quanto riservato dalla legge e dallo statuto all'assemblea dei soci.

Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono di esclusiva competenza del consiglio di amministrazione le delibere riguardanti:

l'indirizzo generale della società;

la determinazione dei regolamenti interni;

l'istituzione e la soppressione di filiali, agenzie, recapiti e rappresentanze;

l'assunzione di partecipazioni;

la nomina e revoca dei componenti la direzione centrale.

Il consiglio può delegare al comitato esecutivo o alla direzione centrale i poteri e le attribuzioni che crederà opportuno, determinando, per la direzione centrale, le modalità di esercizio.

Art. 27. — Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni del consiglio sono prese a maggioranza di voti dei presenti e nel caso di parità dei voti quello di chi presiede è preponderante.

Le votazioni si fanno per voto palese, salvo che un terzo degli amministratori presenti richieda la votazione a scrutinio segreto.

Le votazioni relative alle elezioni di cariche si fanno sempre per schede segrete, salvo che avvengano per unanime acclamazione.

Art. 31. — Il consiglio di amministrazione nomina ogni anno fra i propri componenti, un comitato esecutivo composto di cinque membri se il consiglio è composto di meno di tredici membri, o di sei membri se il consiglio è composto di tredici membri.

Nel numero dei componenti il comitato sono compresi, come membri di diritto, il presidente, i vice presidenti e gli amministratori delegati.

Il segretario del comitato è lo stesso segretario del consiglio, salva diversa deliberazione del comitato stesso.

Il presidente e gli amministratori delegati possono invitare i direttori centrali, o alcuni di essi, ad assistere alle adunanze del comitato stesso.

Art. 34. — Nell'ambito dei poteri ad esso attribuiti il comitato esecutivo determina i criteri per la gestione degli affari e sorveglia il funzionamento della banca; in caso di urgenza può assumere deliberazioni in merito a qualsiasi affare od operazione, dandone comunicazione al consiglio in occasione della prima riunione successiva.

Il comitato è inoltre investito di tutte le attribuzioni e poteri, anche deliberativi, che gli siano delegati e conferiti dal consiglio di amministrazione.

Art. 35. — Il comitato esecutivo può delegare alla direzione centrale i poteri e le attribuzioni conferitigli dallo statuto e dal consiglio di amministrazione, determinandone le modalità di esercizio.

Le relative delibere dovranno essere portate a conoscenza del consiglio di amministrazione in occasione della prima riunione successiva.

Art. 37. — Il consiglio di amministrazione nomina una direzione centrale composta di direttori centrali e condirettori centrali nel numero ritenuto opportuno. Alla direzione centrale sono affidate la gestione dell'azienda sociale e l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio stesso e del comitato esecutivo.

La direzione centrale per lo svolgimento delle sue attribuzioni si avvale di funzionari alla stessa destinati.

I direttori centrali, ove nominati membri del consiglio di amministrazione, assumono per la durata di tale carica la qualifica di amministratori delegati. Se nessuno dei direttori centrali sia nominato consigliere, il consiglio potrà designare fra di essi uno o più direttori generali con deliberazione soggetta al nulla osta di cui all'art. 20.

Le residenze dei direttori centrali e dei condirettori centrali vengono stabilite dal comitato esecutivo.

Gli amministratori delegati o i direttori generali determinano i poteri e le attribuzioni degli altri componenti la direzione centrale e dei funzionari della stessa.

La direzione centrale è investita con firma collettiva, come in appresso, di tutti i poteri per il compimento delle ordinarie operazioni dell'azienda, ivi comprese, senza bisogno di specifiche deleghe, le seguenti facoltà:

a) di deliberare e sostenere azioni giudiziarie e amministrative in qualunque grado di giurisdizione e rappresentare la banca in ogni sede giudiziaria e amministrativa, e quindi anche nei giudizi di cassazione e di revocazione e avanti il Consiglio di Stato, con facoltà di transigere e di compromettere in arbitri anche amichevoli compositori;

b) di consentire, anche mediante speciali mandatari, iscrizioni, surroghe, riduzioni, postergazioni e cancellazioni di ipoteche e privilegi, nonché fare e cancellare trascrizioni e annotamenti di qualsiasi specie, anche indipendentemente dal pagamento dei crediti cui le dette iscrizioni, trascrizioni e annotamenti si riferiscono;

c) di compiere qualsiasi operazione, anche di incasso e ritiro di titoli e valori, sia presso i Ministeri e tutti gli uffici da essi dipendenti, comprese quindi le Direzioni generali del tesoro, del debito pubblico, della Cassa depositi e prestiti, delle ferrovie dello Stato, del Fondo per il culto, dei servizi postali ed elettrici e tutti gli uffici sia centrali che regionali e provinciali dalle predette direzioni dipendenti, nonchè presso l'istituto di emissione e in genere presso tutte le amministrazioni, casse e uffici dello Stato e di enti parastatali, delle regioni, provincie, comuni, istituzioni pubbliche di beneficenza, enti morali, associazioni ed aziende e compiere ogni atto inerente a dette facoltà;

d) di rilasciare mandati speciali per il compimento di determinate ordinarie operazioni e procure anche generali alle liti;

e) di attribuire anche singolarmente a funzionari, impiegati o a terzi la facoltà di rappresentare la banca come azionista o quale delegataria di terzi soci od azionisti, nelle assemblee ordinarie o straordinarie di società anche estere in conformità alle vigenti leggi.

La direzione centrale, con disposizione degli amministratori delegati o dei direttori generali, può delegare alle direzioni delle filiali poteri ed attribuzioni per la gestione delle filiali stesse determinandone le modalità di esercizio.

Visto, *il Ministro del tesoro*
PANDOLFI

(6944)

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1980.
Dimissioni di un revisore ufficiale dei conti.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 11 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 517;

Visto il decreto ministeriale 5 luglio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 179 del 18 stesso mese, con cui Napoleone Barzaghi, nato a Cesena il 14 aprile 1915, fu nominato revisore ufficiale dei conti;

Vista l'istanza in data 11 luglio 1980, con la quale il predetto ha manifestato la volontà di essere cancellato dal ruolo dei revisori ufficiali dei conti;

Decreta:

Napoleone Barzaghi, nato a Cesena il 14 aprile 1915, è cancellato dal ruolo dei revisori ufficiali dei conti, a sua domanda.

Roma, addì 19 luglio 1980

Il Ministro: MORLINO

(7212)

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1980.
Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute dall'ente autonomo Teatro La Fenice di Venezia.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;

Vista la legge 28 febbraio 1980, n. 46;

Vista l'istanza, in data 19 maggio 1980, con la quale l'ente autonomo Teatro La Fenice di Venezia chiede la sospensione della riscossione dell'importo di lire 150.159.665, iscritto nei ruoli speciali di aprile 1980, relativo alla soprattassa applicata dall'ufficio delle imposte dirette di Venezia a seguito dell'omesso versamento delle ritenute alla fonte ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche afferente gli anni 1974 e 1975, adducendo di trovarsi nella materiale impossibilità di corrispondere in unica soluzione il detto rilevante importo, stante l'attuale stato di illiquidità, in attesa dei finanziamenti spettantigli;

Ritenuto che l'intendenza di finanza di Venezia, in considerazione della particolare natura dell'ente interessato, ha espresso parere favorevole alla concessione della sospensione, in quanto sussiste la necessità di mantenere i livelli occupazionali e di assicurare il proseguimento dell'attività svolta dall'ente stesso;

Considerato che la richiesta rientra nelle previsioni del quinto comma introdotto nell'art. 39 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, dall'articolo 4 della legge n. 46, concernente la sospensione della riscossione o degli atti esecutivi in presenza delle particolari condizioni previste nell'ultimo comma introdotto nell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602, dall'art. 3 della stessa legge n. 46;

Decreta:

La riscossione del carico tributario, ammontante complessivamente a L. 150.159.665, iscritto a nome dell'ente autonomo Teatro La Fenice di Venezia, è sospesa per un periodo di dodici mesi.

L'intendente di finanza di Venezia, nel dare esecuzione al presente decreto, determinerà l'ammontare degli interessi dovuti dal predetto ente ai sensi dell'ultimo comma introdotto nell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46.

A garanzia del credito erariale, l'esattore, in via cautelare, manterrà in vita gli eventuali atti esecutivi sui beni immobili e strumentali dell'ente autonomo Teatro La Fenice di Venezia.

La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 luglio 1980

Il Ministro: REVIGLIO

(7457)

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1980.

Proroga della gestione straordinaria del Credito casertano, società per azioni, in Caserta.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio decreto del 6 agosto 1979, con cui è stato disposto lo scioglimento degli organi amministrativi del Credito casertano, società per azioni, con sede legale in Caserta, in applicazione dell'art. 57, lettere *a*) e *b*), del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 7 agosto 1979, concernente la nomina del commissario straordinario e del comitato di sorveglianza della suddetta banca;

Tenuto conto dell'imminente scadenza della procedura di amministrazione straordinaria, stabilita per il periodo massimo di un anno, ai sensi dell'art. 58, penultimo comma, del menzionato regio decreto-legge numero 375/1936;

Considerato che ricorrono i motivi eccezionali per consentire la proroga prevista dal medesimo art. 58, penultimo comma, del suddetto regio decreto-legge;

Sulla proposta della Banca d'Italia;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi d'urgenza, salvo a dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prima riunione;

Decreta:

La procedura di amministrazione straordinaria disposta per il Credito casertano, società per azioni, con sede legale in Caserta, viene prorogata fino ad un massimo di sei mesi a decorrere dal 5 agosto 1980, ai sensi e per gli effetti del ripetuto art. 58, penultimo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 luglio 1980

Il Ministro: PANDOLFI

(7563)

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1980.

Scioglimento degli organi amministrativi della Banca Gatto & Porpora, società per azioni, in Pagani.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Considerato che nei confronti della Banca Gatto & Porpora, società per azioni, con sede legale in Pagani (Salerno), ricorrono gli estremi previsti dall'art. 57, lettere *a*) e *b*), del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, per lo scioglimento degli organi amministrativi e la sottoposizione della azienda all'amministrazione straordinaria di cui al titolo VII, capo II, del medesimo regio decreto-legge n. 375/1936;

Sulla proposta della Banca d'Italia;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi di urgenza, salvo a dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prima riunione;

Decreta:

Gli organi amministrativi della Banca Gatto & Porpora, società per azioni, con sede legale in Pagani (Salerno), sono sciolti in applicazione dell'art. 57, lettere *a*) e *b*), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 luglio 1980

Il Ministro: PANDOLFI

(7566)

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1980.

Piano di riparto relativo alla campagna 1980-81 delle quantità di pere Williams conservate allo sciroppo usufruibili dell'aiuto comunitario, da assegnare alle aziende di trasformazione che hanno già lavorato il prodotto nella campagna 1978-79, nonchè a quelle che hanno iniziato la lavorazione nella campagna 1979-80 o che la iniziano nella campagna 1980-81.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio del 14 marzo 1977, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli;

Visto il regolamento (CEE) n. 1152/78 del Consiglio del 30 maggio 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 516/77 introducendo un regime di aiuti per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli;

Visto il regolamento (CEE) n. 1639/79 del Consiglio del 24 luglio 1979, che reca ulteriori modifiche al regolamento (CEE) n. 516/77 estendendo il regime di aiuti ad altri prodotti trasformati a base di ortofrutticoli;

Visto il regolamento (CEE) n. 1460/80 del Consiglio del 9 giugno 1980, che limita la concessione dell'aiuto alla produzione per le pere Williams conservate allo sciroppo per la campagna 1980-81;

Visto il regolamento (CEE) n. 1467/80 della commissione del 10 giugno 1980, che stabilisce le modalità relative alla limitazione della concessione dell'aiuto alla produzione per le pere Williams sciroppate;

Considerata la necessità di emanare il piano di riparto relativo alla campagna 1980-81 delle quantità di pere Williams conservate allo sciroppo usufruibili dell'aiuto comunitario, da assegnare alle aziende di trasformazione che hanno già lavorato il prodotto nella campagna 1978-79, nonché a quelle che hanno iniziato la lavorazione nella campagna 1979-80 o che la iniziano nella campagna 1980-81;

Attesa l'esigenza di provvedere in conformità;

Decreta:

Art. 1.

La concessione dell'aiuto alla produzione per le pere Williams conservate allo sciroppo, della sottovoce ex 20.06 B della tariffa doganale comune, è limitata per la campagna 1980-81, per le aziende che operano nel territorio nazionale, a 51.470 tonnellate, pari al 102,94 % del quantitativo prodotto nella campagna 1978-79.

Per le aziende che hanno iniziato l'attività nella campagna 1979-80 o che la iniziano nella campagna 1980-81 l'aiuto alla produzione è fissato in totale a 1.029 tonnellate, pari al 2 % del quantitativo suscettivo di beneficiare dell'aiuto di cui al precedente comma.

Art. 2.

Per effetto del precedente art. 1 l'aiuto alla produzione per le pere Williams conservate allo sciroppo, meglio specificate nel precedente articolo, viene limitato, per ogni singola impresa di trasformazione avente causa, alle quantità stabilite nel piano di riparto, allegato 1, parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 agosto 1980

Il Ministro: MARCORA

ALLEGATO 1

PIANO DI RIPARTO DELLE QUANTITA' DI PERE WILLIAMS CONSERVATE ALLO SCIROPPO USUFRUIBILI DELL'AIUTO COMUNITARIO ASSEGNATE NELLA CAMPAGNA 1980-81 ALLE SOTTOINDICATE AZIENDE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEI REGOLAMENTI C.E.E. CITATI NELLE PREMESSE DEL PRESENTE DECRETO.

Aziende di trasformazione che hanno prodotto pere Williams allo sciroppo nella campagna 1978-79	Quintali
1) C.A.L. - Conserve alimentari Latina-Massalombarda	7.252
2) Massalombarda - Massalombarda	545
3) Agria - Frigano (Caserta)	786
4) Hero Verona S.p.a. - Verona	29.968
5) La Doria di Diodato Ferraioli - Angri	13.916
6) Suncan S.p.a. - Castelvetro (Piacenza)	7.538
7) Parma sole cooperativa conserve vegetali - Parma	37.290
8) Lockwoods italiana S.p.a. - Fidenza (Parma)	12.749
9) Confruit S.p.a. - Faenza	2.929
10) Self - Società emiliana lavorazione frutta - Bagnacavallo (Ravenna)	9.651
11) Arrigoni S.p.a. - Cesena	8.139
12) Calpak di Del Monte - Bologna	28.946
13) Italfrutta S.p.a. - Ravenna	26.557
14) Calpo - Ravenna	73.186
15) Scob - Cooperativa ortofrutticola Begosso - Verona	3.583
16) The St. Erasmo Export Preserving - Pagani (Salerno)	1.578
17) Contarini Giovanni - Alfonsine (Ravenna)	14.396
18) Romagnola S.p.a. - Alfonsine (Ravenna)	11.834
19) Attianese F.lli - Sant'Egidio Montalbino (Salerno)	90
20) Saiace Colli Euganei - Monselice (Padova)	8.729
21) Ala frutta - Alfonsine (Ravenna)	58.099
22) Covalpa (ex Mon jardin italiana) - Mirandola (Modena)	83.169
23) Colombani jolly - Bologna	73.234
24) Elvea industria conserve alimentari - Angri	536
Totale	514.700

Aziende di trasformazione che hanno iniziato la produzione di pere Williams allo sciroppo nella campagna 1979-80 o che iniziano la produzione medesima nella campagna 1980-81	Quintali
1) Ditta Morly di Morlicchio - Scafati	735
2) Ditta Jolly sud S.r.l. - Angri	735
3) Ditta Antonio Galano - Nocera Inferiore	735
4) Ditta Vaccaro S.p.a. - Angri	735
5) Ditta La Cesenate - Cesena	735
6) C.I.A. - Compagnia industriale alimentari - Nocera Superiore	735
7) Ditta I.C.A.B. - Industria conserve alimentari Battipaglia S.r.l. - Battipaglia	735
8) Ditta F.lli Andrea e Giuseppe De Martina - Eboli	735
9) Feger di Ferraioli Gerardo - Angri	735
10) Fabbrica conserve meranese - Merano	735
11) Fruits orobica S.p.a. - Botricello (Catanzaro)	735
12) Berman S.p.a. - San Benedetto dei Marsi (L'Aquila)	735
13) Giuseppe Faiella - Industria conserve alimentari - Scafati (Salerno)	735
14) Società agricola trasformazione ortofrutticoli - S.A.T.O. - Trento	735
Totale	10.290

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

(7512)

DECRETO MINISTERIALE 7 agosto 1980.

Regolamentazione dell'impiego di farmaci ad azione analgesico-narcotica nel trattamento dei tossicodipendenti.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 22 dicembre 1975, n. 685;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il proprio decreto 6 giugno 1978, concernente alcune limitazioni sull'uso del Metadone e sue preparazioni;

Visto il proprio decreto 4 agosto 1978, concernente la normativa per l'impiego di preparati a base di Metadone per il trattamento del farmacodipendente;

Viste le difficoltà create dalle limitazioni contenute nei suddetti decreti e rilevate le esigenze di garantire ai tossicodipendenti trattamenti che non incidano sull'attività lavorativa e di studio;

Considerata l'opportunità di una regolamentazione di altre modalità di trattamento farmacologico degli stadi di tossicodipendenza;

Sentiti i rappresentanti delle regioni nella riunione del 4 agosto u.s.;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità - IV Sezione, nella seduta del 5 agosto u.s.;

Decreta:

Art. 1.

Le unità sanitarie locali e le regioni, ove le prime non siano costituite, o comunque non ancora in grado di esercitare le rispettive funzioni, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, individuano i presidi socio-sanitari nel cui ambito sono istituiti i servizi per l'accertamento degli stati di tossicodipendenza nonchè per l'attuazione di interventi terapeutici e riabilitativi che prevedano, ove occorra, la somministrazione di farmaci ad azione analgesico-narcotica.

L'accertamento degli stati di tossicodipendenza è effettuato dai predetti servizi tramite la raccolta dei dati anamnestici, l'esame obiettivo, la valutazione del grado di assuefazione ed eventualmente la ricerca degli oppiacei e dei loro metaboliti nei liquidi biologici.

I servizi, su richiesta dell'interessato, rilasciano certificazioni del risultato dell'accertamento.

Art. 2.

Ove venga accertato uno stato di tossicodipendenza, il trattamento, su richiesta del tossicodipendente e previa esibizione della relativa certificazione, deve essere effettuato dal servizio competente per territorio, ovvero dal medico curante, secondo il piano terapeutico concordato con il predetto servizio e sotto il controllo del medesimo.

Le regioni e le unità sanitarie locali nell'organizzazione dei servizi di cui al presente decreto, provvedono ad adottare misure idonee ad evitare duplicazione di prescrizioni e somministrazione di farmaci ad azione analgesico-narcotica.

Art. 3.

La somministrazione dei farmaci ad azione analgesico-narcotica ha luogo nei servizi indicati nei precedenti articoli, ovvero dietro presentazione da parte del tossicodipendente di prescrizione rilasciata ai sensi del precedente art. 2, nelle farmacie collegate con i servizi stessi.

Fermo restando quanto previsto dal terzo comma dell'art. 43 della legge n. 685/75, la somministrazione avviene con frequenza giornaliera.

La prescrizione è trattenuta dal farmacista.

Art. 4.

In deroga a quanto previsto dal decreto ministeriale 4 agosto 1978, a decorrere dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, le imprese autorizzate alla fabbricazione di specialità medicinali o di preparati galenici a base di Metadone, entrambi nella forma di sciroppi, nonché il commerciante all'ingrosso delle stesse specialità e preparati possono cedere i suddetti medicinali anche alle farmacie.

Art. 5.

I trattamenti di disassuefazione degli stati di tossicodipendenza da oppiacei sono autorizzati esclusivamente tramite utilizzazione di farmaci ad azione analgesico-narcotica, per i quali detta indicazione sia prevista nel protocollo di registrazione.

Art. 6.

Le modalità di impiego per trattamenti di disassuefazione di cui al presente decreto verranno estese ad altri farmaci la cui utilizzazione sia stata raccomandata dai competenti organi tecnico-scientifici mediante successivi decreti che apporteranno fra l'altro opportune modifiche ai protocolli di registrazione.

Art. 7.

Fatto salvo quanto previsto all'art. 4, il presente decreto entra in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 agosto 1980

Il Ministro: ANIASI

(7591)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1980.

Disciplina degli interventi di mercato nel settore degli ortofrutticoli.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DELL'INTERNO, DELLE FINANZE E DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il regolamento (CEE) n. 159/66 del Consiglio del 25 ottobre 1966, relativo a disposizioni complementari per l'organizzazione comune del mercato nel settore degli ortofrutticoli;

Visto il regolamento (CEE) n. 2515/69 del Consiglio del 9 dicembre 1969, che modifica il regolamento (CEE) n. 159/66;

Visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio del 18 maggio 1972, relativo alla organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli;

Visto il regolamento (CEE) n. 2454/72 del Consiglio del 21 novembre 1972, che modifica il regolamento (CEE) n. 1035/72;

Visto il regolamento (CEE) n. 1315/80 del Consiglio del 28 maggio 1980, che modifica il regolamento (CEE) n. 1035/72;

Visto il regolamento (CEE) n. 1559/70 della commissione del 31 luglio 1970, che fissa le modalità per la cessione alle industrie degli alimenti per il bestiame degli ortofrutticoli ritirati dal mercato;

Visto il regolamento (CEE) n. 1560/70 della commissione del 31 luglio 1970, che stabilisce le condizioni per l'aggiudicazione delle operazioni di trasformazione in succhi della frutta e degli ortaggi ritirati dal mercato;

Visto il regolamento (CEE) n. 1561/70 della commissione del 31 luglio 1970, che stabilisce le condizioni per l'aggiudicazione delle operazioni di distillazione di frutta ritirata dal mercato;

Visto il regolamento (CEE) n. 1562/70 della commissione del 31 luglio 1970, che fissa le modalità per la cessione alle industrie di distillazione di frutta ritirata dal mercato;

Visto il regolamento (CEE) n. 1683/71 della commissione del 30 luglio 1971, che fissa le condizioni per l'aggiudicazione delle operazioni di trasformazione di pomodori ritirati dal mercato in concentrato di pomodori;

Visto il regolamento (CEE) n. 55/72 della commissione del 10 gennaio 1972, che fissa le condizioni di gara per lo smaltimento degli ortofrutticoli ritirati dal mercato;

Visto il regolamento (CEE) n. 846/72 del Consiglio del 24 aprile 1972, relativo a disposizioni speciali per l'assegnazione delle operazioni di trasformazione dei pomodori che sono stati oggetto di intervento;

Visto il regolamento (CEE) n. 273/72 del Consiglio del 7 febbraio 1972, che fissa le norme generali per il finanziamento delle spese di intervento sul mercato interno nel settore degli ortofrutticoli;

Visto il regolamento (CEE) n. 2448/77 della commissione dell'8 novembre 1977, che fissa le condizioni per la cessione alle industrie di trasformazione delle arance ritirate dal mercato, modificato dal regolamento (CEE) n. 2644/78 della commissione del 10 novembre 1978;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 12 marzo 1969, che affida all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA, i compiti di organismo di intervento nel mercato delle arance, nonché quelli derivanti da altri eventuali regolamenti comunitari nel settore ortofrutticolo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, relativo all'attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Considerata la necessità di disciplinare in modo organico ed articolato le operazioni di ritiro dal mercato delle quantità di prodotto eccedenti le possibilità di assorbimento;

Atteso che occorre provvedere in conformità;

Decreta:

Capo primo

INTERVENTI DI MERCATO - ASSOCIAZIONI DI PRODUTTORI CENTRI DI RITIRO

Art. 1.

Capacità delle organizzazioni di produttori in rapporto ai ritiri dal mercato di prodotti eccedenti le possibilità di assorbimento.

Le organizzazioni di produttori agricoli iscritte nell'elenco nazionale di cui all'art. 5 della legge 27 luglio 1967, n. 622, in seguito denominate, per brevità, « Associazioni di produttori », possono effettuare, ai sensi del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, ritiri di prodotto dal mercato quando lo giudichino opportuno, in relazione alle condizioni locali del mercato stesso.

Art. 2.

Modalità e procedure dei ritiri

Gli interventi di cui al precedente articolo vengono effettuati nei modi e nei tempi previsti dal regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio del 18 maggio 1972.

In quanto non contrastanti con le norme del presente decreto, sono richiamate le istruzioni applicative e gli adempimenti da parte delle organizzazioni di produttori indicate con la circolare MAF n. 89 del 6 luglio 1970.

Art. 3.

Compiti delle associazioni di produttori in rapporto ai ritiri dal mercato di prodotti eccedenti le possibilità di assorbimento.

Le associazioni di produttori, all'inizio di ogni campagna agraria, per i prodotti per i quali è prevista la possibilità di ritiro dal mercato, ai sensi e per gli effetti del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio del 18 maggio 1972, notificano all'AIMA ed agli assessorati regionali dell'agricoltura competenti per territorio:

A) L'elenco dei propri soci:

che hanno deciso di procedere alla coltivazione di pomodori e cavolfiori;

che normalmente producono arance, limoni, mandarini, mele, pere, pesche, uva da tavola.

B) Le superfici investite dai soci in prodotti di cui al primo e secondo trattino sub *A*) del presente articolo.

A produzione ottenuta e verificata l'impossibilità di collocare sul mercato le produzioni in causa, in tutto od in parte, le associazioni di produttori, deciso l'intervento, ovvero gli interventi di cui al precedente art. 1, debbono altresì notificare, entro e non oltre cinque giorni dalla data della deliberazione, agli assessorati regionali dell'agricoltura, l'elenco dei soci conferitori compresi nell'elenco trasmesso all'AIMA ed agli assessorati dell'agricoltura ai sensi del precedente comma, distinto per centro di ritiro, l'ubicazione ed il numero dei centri di ritiro previsti al successivo art. 4, il periodo di intervento, le quantità di prodotti da ritirare con le relative destinazioni, distintamente per varietà, nonché le quantità totali ottenute sulle stesse superfici investite dai singoli soci conferitori.

Art. 4.

Centri di ritiro

E' fatto obbligo alle asociazioni di produttori, per le operazioni di cui all'art. 1 del presente decreto, di istituire appositi « Centri », in numero strettamente limitato alle esigenze generali delle operazioni, aventi i seguenti requisiti e dotazioni:

1) dislocazione utile all'afflusso dei mezzi di trasporto al fine di evitare ingorghi al traffico nonché confusione nell'area ove si effettuano i controlli;

2) idonea recinzione;

3) bilico, possibilmente automatico, e capannoni ovvero spazi recintati utili per l'accatastamento;

4) unica area per le operazioni di ritiro e per quelle di avvio alle destinazioni consentite dal successivo art. 11, nonché di area, sempre all'interno del centro, idonea per l'eventuale scondizionamento del prodotto destinato a fine non alimentare.

Art. 5.

Omologazione dei centri di ritiro

I centri di ritiro istituiti a norma dell'art. 4 dovranno essere omologati dall'assessorato regionale dell'agricoltura competente per territorio su conforme parere

della commissione di cui al successivo art. 14, vigilando sulla permanenza delle caratteristiche indicate nel precedente art. 4.

A tal fine, le associazioni di produttori provvederanno, con un anticipo di almeno dieci giorni rispetto alla prevista data di apertura del centro ovvero dei centri, a produrre, agli uffici dell'assessorato regionale dell'agricoltura interessati, apposita istanza di idoneità.

Art. 6.

Limiti di prodotto da ritirare giornalmente

Per le necessità di un rigoroso controllo da parte della commissione preposta alle operazioni di ritiro, istituita con l'art. 14 del presente decreto, ai sensi e per gli scopi del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio del 18 maggio 1972, successivamente definita « Commissione di controlo », le quantità giornaliere di prodotto ritirato presso ogni singolo centro non dovranno superare il valore massimo di q.li 3.500.

In ogni caso, è fatto carico alla commissione di controllo di cui al primo comma del presente articolo, di comunicare all'assessorato regionale dell'agricoltura interessato l'andamento dei ritiri dal punto di vista delle quantità indicate nel presente articolo e, ove questi risultassero di modesta entità, di proporre al predetto assessorato la chiusura del centro.

A tale scopo, le associazioni di produttori provvederanno a notificare alle commissioni di controllo lo stesso programma di conferimento previsto dal precedente art. 3 nonché l'elenco dei soci conferenti.

Art. 7.

Durata giornaliera delle operazioni di ritiro

In relazione ai compiti ed alle attività delle commissioni di controllo, le operazioni di ritiro dovranno svolgersi secondo un orario, della durata di sette ore giornaliere, il cui inizio sarà determinato dalla commissione in funzione delle stagioni e dei prodotti da ritirare.

Le operazioni di ritiro dovranno comunque terminare un'ora prima della caduta della luce.

Art. 8.

Rappresentanza e delega

E' fatto carico alle associazioni di produttori di disporre che un proprio rappresentante, scelto fra i soci, presenzi alle operazioni di ritiro, offrendo ogni collaborazione alla commissione di controllo affinché tutte le operazioni si svolgano in maniera regolare.

Le esigenze e le richieste dei produttori conferenti potranno essere rappresentate alla commissione di controllo soltanto per il tramite del responsabile delle associazioni di produttori.

Le stesse associazioni provvederanno altresì ad assicurare che le operazioni di peso siano svolte da un proprio delegato, espresso dal presidente dell'associazione medesima.

La rappresentanza e la delega di cui al primo e terzo comma del presente articolo devono essere attribuite con atto formale del presidente dell'associazione e notificate all'assessorato regionale dell'agricoltura competente per territorio.

Art. 9.

Trasmissione dati di ritiro

Per le necessità del controllo da parte dell'assessorato regionale dell'agricoltura, disposto ai sensi del successivo art. 18, viene posto a carico delle associazioni di produttori l'obbligo di trasmettere agli assessorati regionali dell'agricoltura competenti i dati riepilogativi di ritiro, distinti per specie e per destinazione, il giorno 16 di ogni mese ed il giorno 1 del mese successivo a quello cui si riferiscono, curando la precisa rispondenza con i modelli compilati dalla commissione.

Art. 10.

Destinazioni del prodotto ritirato

Le destinazioni del prodotto ritirato dal mercato dovranno essere regolate secondo le norme fissate dal regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio del 18 maggio 1972, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1315/80 del Consiglio del 28 maggio 1980, assegnando particolare preferenza alla destinazione gratuita ad enti di beneficienza la cui individuazione verrà curata dagli assessorati regionali dell'agricoltura competenti di intesa con le prefetture alle quali le associazioni di produttori comunicheranno il programma di cui al precedente art. 3.

Il predetto programma dovrà, inoltre, essere notificato al Ministero degli interni - Direzione generale dei servizi civili.

Per la distribuzione gratuita, agli istituti ed enti di beneficienza, del prodotto in causa, le associazioni di produttori dovranno tenere i necessari contatti con le prefetture competenti per territorio.

Art. 11.

Specificazioni delle destinazioni

Ai sensi del citato regolamento n. 1035/72 del Consiglio del 18 maggio 1972, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1315/80 del Consiglio del 28 maggio 1980, le destinazioni del prodotto ritirato dal mercato sono le seguenti:

a) per tutti i prodotti:

— distribuzione gratuita ad opere di beneficenza e fondazioni di carità o a persone riconosciute dalla legislazione nazionale come aventi diritto alla pubblica assistenza, a causa delle insufficienti risorse necessarie alla loro sussistenza;

— utilizzazione dei prodotti freschi per l'alimentazione animale;

— utilizzazione per l'alimentazione animale, previa trasformazione da parte dell'industria degli alimenti per il bestiame;

— trasformazione e distribuzione gratuita dei prodotti risultanti da tale trasformazione alle persone fisiche o giuridiche menzionate al primo e quinto trattino;

— distribuzione gratuita agli alunni nelle scuole;

— distribuzione gratuita agli istituti di pena ed alle colonie estive, nonché agli ospedali ed agli ospizi per persone anziane designati dagli Stati membri;

— utilizzazione per fini non alimentari;

b) per le mele, le pere e le pesche, in via sussidiaria; trasformazione in alcole di gradazione superiore a 80° ottenuto per distillazione diretta del prodotto.

Art. 12.
Vigilanza sulle distribuzioni alle collettività ed ai refettori scolastici

Per le distribuzioni di cui al quinto e sesto trattino del precedente art. 11, le prefetture interessate prenderanno tutti i provvedimenti necessari perché i quantitativi distribuiti si aggiungano a quelli normalmente acquistati dalle collettività e da refettori scolastici in causa.

Art. 13.
Attribuzione di responsabilità nell'esercizio degli interventi di mercato

Alle associazioni di produttori chiamate ai compiti indicati nel precedente art. 1 e previsti dal regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio del 18 maggio 1972, viene attribuita la responsabilità di una corretta gestione delle operazioni di ritiro.

Capo secondo

COMMISSIONE PREPOSTA AL CONTROLLO DELLE OPERAZIONI DI RITIRO

Art. 14.
Scopi del controllo

Ai sensi e per gli scopi del regolamento (CEE) numero 1035/72 del Consiglio del 18 maggio 1972 è istituita una commissione con il compito di verificare le operazioni effettuate dalle associazioni di produttori, ai fini del controllo della rispondenza qualitativa e quantitativa dei prodotti ritirati dalla vendita, della destinazione degli stessi, del prezzo da corrispondere agli associati.

Art. 15.
Momenti del controllo

Il controllo quantitativo e qualitativo del prodotto di cui al precedente art. 14. va riferito al momento del ritiro dal mercato, all'atto, cioè, in cui le organizzazioni effettuano le necessarie valutazioni, ai fini del calcolo delle indennità che esse devono corrispondere ai propri associati per il prodotto che rimane invenduto.

Lo stesso controllo deve essere esercitato anche all'atto dell'utilizzazione del prodotto per le previste destinazioni.

Tuttavia, ove la commissione lo ritenga sufficiente, potrà effettuarsi un unico controllo al momento della destinazione, soprattutto nei casi in cui, fra ritiro dal mercato ed utilizzazione, intercorra un periodo di tempo tale da non provocare alterazioni qualitative del prodotto.

Art. 16.
Composizione della commissione e funzione dei singoli commissari

La commissione di cui al precedente art. 14 è così composta:

— da un funzionario designato dall'assessorato regionale dell'agricoltura con funzioni di presidente. Esso coordina e sovraintende ai lavori della commissione;

— da un tecnico agrario designato dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura, per l'accertamento della idoneità del conferente e, per la verifica delle produzioni aziendali attraverso l'elenco dei soci trasmesso all'assessorato regionale dell'agricoltura ai sensi del precedente art. 3;

— da un sottufficiale della guardia di finanza per il controllo della quantificazione del prodotto conferito e delle operazioni di peso effettuate da un funzionario dell'associazione di produttori, interessata ai sensi del precedente art. 8;

— da un funzionario professionale dell'istituto per il commercio con l'estero, per la identificazione varietale e per la valutazione qualitativa del prodotto;

— da un funzionario designato dalla prefettura competente per territorio per la verifica della destinazione del prodotto ritirato.

Capo terzo

COMPITI DELLE REGIONI

Art. 17.
Nomina delle commissioni di controllo

E' fatto carico alle regioni di provvedere, sin dall'inizio di ogni campagna e su richiesta delle associazioni dei produttori, alla nomina di commissioni di cui ai combinati disposti dell'art. 14 e dell'art. 16 del presente decreto.

Art. 18.
Controlli

Sulla base degli atti, certificazioni e dichiarazioni trasmesse dalle associazioni di produttori ai sensi dei precedenti articoli 3, 6 e 9 e di ogni fatto ed accadimento di cui dovessero venire a conoscenza, anche a seguito di indicazioni delle commissioni, gli assessorati regionali dell'agricoltura eserciteranno riscontri amministrativi incrociati per l'accertamento di eventuali irregolarità facenti capo ad ogni singolo socio, ovvero alla dirigenza dell'associazione, ovvero ad estranei dell'associazione che intendessero conferire prodotto ai centri di ritiro.

Capo quarto

NORME FINANZIARIE

Art. 19.
Ente preposto all'erogazione delle spese per gli interventi di mercato

Alla corresponsione delle spese per gli interventi di mercato previsti dal regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio del 18 maggio 1972, ed imputabili al Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia - Sezione garanzia, provvede l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA.

Art. 20.
Misura delle corresponsioni

Le spese per gli interventi di cui al precedente articolo sono corrisposte in conformità delle disposizioni e delle misure stabilite dal regolamento (CEE) numero 1035/72 del Consiglio del 18 maggio 1972.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 agosto 1980

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

Il Ministro dell'interno
ROGNONI

Il Ministro delle finanze
REVIGLIO

Il Ministro del commercio con l'estero
MANCA

(7557)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 41/1980
Ratifica di provvedimenti adottati dalla giunta

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visti i provvedimenti numeri 35, 36, 37, 38, 39 e 40/1980 adottati dalla giunta del C.I.P. in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896 in data 1° e 3 luglio 1980;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347) nella seduta del 6 agosto 1980;

Delibera

di ratificare, agli effetti del citato art. 3, i seguenti provvedimenti adottati dalla giunta del C.I.P.:

provvedimento n. 35/1980 del 1° luglio 1980. Regime dei prezzi dell'olio combustibile denso;

provvedimento n. 36/1980 del 1° luglio 1980. Prezzo dello zucchero;

provvedimento n. 37/1980 del 3 luglio 1980. Prezzi dei prodotti petroliferi;

provvedimento n. 38/1980 del 3 luglio 1980. Prezzo del metano compresso in bombole per uso autotrazione;

provvedimento n. 39/1980 del 3 luglio 1980. Prezzo dello zucchero;

provvedimento n. 40/1980 del 3 luglio 1980. Prezzi delle specialità medicinali.

Il provvedimento n. 40/1980 viene ratificato con la seguente modificazione da apporre al punto 2):

« Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, ai produttori di specialità medicinali è fatto obbligo, mediante l'adozione di una sovrastampa indelebile o di un bollino trasparente autoadesivo da apporre sulla etichetta o fustella originale, di indicare il nuovo prezzo al pubblico ».

Roma, addì 8 agosto 1980

Il Ministro-Presidente delegato
BISAGLIA

(7604)

Provvedimento n. 42/1980
Canoni di abbonamento alle radiodiffusioni

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi lungotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946 n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 dicembre 1946, n. 557;

Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103;

Visto il provvedimento del C.I.P. n. 2/1977 del 27 gennaio 1977;

Considerata la necessità di adeguare l'entità dei canoni di abbonamento attualmente in vigore riguardanti le radiodiffusioni;

Vista la proposta formulata dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni in data 19 luglio 1980;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

1. — Con decorrenza dal 1° settembre 1980, i canoni annui di abbonamento alle diffusioni televisive, sono stabiliti come segue:

a) per i detentori, ad uso privato, di apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle diffusioni televisive in bianco e nero, nella misura di L. 36.000 così ripartito: canone L. 420, sovrapprezzo L. 35.580 (comprensivo del sovrapprezzo di lire 2.030 per le radiodiffusioni);

b) per i detentori, ad uso privato, di apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle diffusioni televisive a colori, in aggiunta al canone. di cui al punto *a*), un canone suppletivo di L. 30.000.

Per i versamenti in forma semestrale e trimestrale, i ratei di canone di cui ai punti *a*) e *b*) sono maggiorati ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1542.

2. — Con la decorrenza dal 1° settembre 1980, la misura dei canoni di licenza speciale (comprensivi anche del canone per la radiodiffusione) dovuti dai detentori di apparecchi atti od adattabili a ricevere le diffusioni televisive sia in bianco e nero sia a colori, fuori dell'ambito familiare, sono complessivamente stabiliti nella misura indicata nella tabella *A* che costituisce parte integrante del presente provvedimento. Per i versamenti in forma semestrale o trimestrale, i ratei di canone sono maggiorati come indicato al precedente punto 1).

3. — Con pari decorrenza, i detentori di apparecchi radioriceventi installati a bordo di autovetture e autoscafi ad uso privato, devono corrispondere in aggiunta al canone base di L. 420, il sovrapprezzo nella misura di L. 8.280 per un canone annuale (globalmente L. 4.440 per ogni semestre e L. 2.960 per ogni quadrimestre).

Per l'uso privato di televisori atti a ricevere le diffusioni sia in bianco e nero, sia a colori su autovetture e autoscafi i canoni sono quelli già indicati ai punti 1*a*) e 1*b*).

4. — Nei canoni di cui ai punti 1), 2) e 3) non sono compresi l'IVA nella misura dell'8% applicata alla quota del canone spettante alla concessionaria e la tassa di concessione governativa di cui alle vigenti disposizioni di legge.

5. — I detentori di apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle sole diffusioni radiofoniche installati in domicili privati, continueranno a corrispondere i canoni e i sovrapprezzi nello ammontare già determinato con il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 93 del 9 luglio 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 171 del 26 luglio 1948.

Roma, addì 8 agosto 1980

Il Ministro-Presidente delegato
BISAGLIA

TABELLA *A*

TABELLA DEI CANONI DI ABBONAMENTO SPECIALE ALLE RADIODIFFUSIONI (RADIOFONIA E TELEVISIONE) PER LA DETENZIONE DELL'APPARECCHIO FUORI DELL'AMBITO FAMILIARE

CATEGORIE	CANONE			CANONE SUPPLEMENTARE (dovuto per ogni stanza o locale escluso il primo)		
	Radioric.	Telev. b/n	Telev. col.	Radioric.	Telev. b/n	Telev. col.
a) Alberghi ed esercizi pubblici di lusso, 1ª, 2ª, 3ª categoria, pensioni di lusso, 1ª e 2ª categoria, navi di lusso	14.980	112.320	209.665	3.120	19.095	35.645
b) Alberghi ed esercizi pubblici di 4ª categoria, pensioni di 3ª categoria e locande; altre navi; automezzi ed aerei in servizio pubblico	11.080	87.360	163.075	3.120	19.095	35.645
c) Ospedali, cliniche e case di cura, circoli, associazioni, sedi di partiti politici; istituti religiosi; uffici, studi professionali; botteghe, negozi e assimilati; scuole ed istituti scolastici non esenti dal canone di abbonamento in virtù della legge 2 dicembre 1951, n. 1571	9.520	56.160	104.835	1.560	9.550	17.825
d) C.R.A.L.	9.150	53.040	99.010	—	—	—
e) Mense aziendali	7.650	46.800	87.360	—	—	—

CANONI DI ABBONAMENTO SPECIALE ALLE RADIODIFFUSIONI (RADIOFONIA E TELEVISIONE) PER LA DETENZIONE DEGLI APPARECCHI NEI CINEMA, NEI CINEMA-TEATRI, NEI TEATRI E IN LOCALI A QUESTI ASSIMILABILI

CATEGORIA	CANONE BIANCO E NERO			CANONE COLORE			CANONE SUPPLEMENTARE	
	Fuori della sala di proiezione e spettacolo	Nella sala di proiezione e spettacolo		Fuori della sala di proiezione e spettacolo	Nella sala di proiezione e spettacolo		Per uso di schermo gigante o apparati assimilati nella sala di proiezione e spettacolo	Per spettacoli a pagamento esclusivamente di programmi TV
			Magg. per posto			Magg. per posto		
Cinema - Cinema-teatri di categoria extra	112.320	112.320	255	209.665	209.665	480	6% dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore	20% dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore
Cinema - Cinema-teatri di 1ª categoria	112.320	112.320	190	209.665	209.665	350	5 % idem	20 % idem
Cinema - Cinema-teatri di 2ª categoria	112.320	112.320	130	209.665	209.665	240	4 % idem	20 % idem
Cinema - Cinema-teatri di 3ª categoria	112.320	112.320	60	209.665	209.665	115	3 % idem	20 % idem
Cinema - Cinema-teatri di 4ª e 5ª categoria	87.360	87.360	30	163.075	163.075	60	2 % idem	10 % idem

(7695)

Provvedimento n. 43/1980. Prezzi del cemento

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Vista la delibera C.I.P.E. del 26 luglio 1974;

Visto il provvedimento del C.I.P. n. 16/1980 del 30 aprile 1980;

Considerati gli incrementi accertati nei costi operativi e totali per il settore del cemento;

Sentita la commissione centrale dei prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

Con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* sono stabiliti, per tutto il territorio nazionale, i seguenti prezzi massimi dei cementi, per merce nuda e/o insaccata, resa franco stabilimento di produzione su mezzo di trasporto, con imballaggio fatturato al costo:

cemento normale « 325 »	L.	3.890	q.le
cemento ad alta resistenza « 425 » .	»	4.740	»

I comitati provinciali dei prezzi provvederanno a fissare localmente i prezzi al consumo.

Roma, addì 8 agosto 1980

Il Ministro-Presidente delegato
BISAGLIA

(7606)

Provvedimento n. 51/1980. Prezzo dei giornali quotidiani

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1484;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 30/1979 del 13 luglio 1979;

Vista la richiesta della Federazione italiana editori giornali del 21 luglio 1980, per la revisione del prezzo dei giornali quotidiani;

Ritenuto necessario provvedere alla revisione del prezzo dei giornali quotidiani in relazione agli aumenti verificatisi nei costi di produzione;

Vista la proposta della commissione centrale della distribuzione della carta per quotidiani e periodici;

Delibera:

1. — A modifica del provvedimento del C.I.P. n. 30/1979 del 13 luglio 1979, il prezzo massimo dei giornali quotidiani è stabilito, con decorrenza dal 17 agosto 1980, in lire quattrocento, indipendentemente dal numero delle pagine.

2. — I prezzi attualmente praticati per i soli abbonamenti annuali a sei numeri settimanali di giornali quotidiani non possono, temporaneamente subire aumenti e, comunque, non possono superare l'importo di L. 40.000.

3. — I prezzi per gli abbonamenti annuali a sei numeri settimanali dei giornali quotidiani di informazione specializzata, degli organi di partito e confessionali, non possono superare l'importo di L. 90.000.

Roma, addì 8 agosto 1980

Il Ministro-Presidente delegato
BISAGLIA

(7607)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina dei commissari straordinari e dei membri del comitato di sorveglianza della Banca Gatto & Porpora, società per azioni, in Pagani, in amministrazione straordinaria.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro del tesoro del 31 luglio 1980 che dispone lo scioglimento degli organi amministrativi della Banca Gatto & Porpora, società per azioni, con sede legale in Pagani (Salerno), e la sottoposizione della stessa alla amministrazione straordinaria in applicazione dell'art. 57, lettere *a*) e *b*), del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione degli organi della gestione straordinaria della menzionata banca ai sensi dell'art. 58 del ripetuto regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Dispone:

I signori dott. Franco Cappuccio, nato a Giffoni Valle Piana (Salerno) il 20 dicembre 1923, e prof. Federico Martorano, nato a Napoli il 31 marzo 1931, sono nominati commissari straordinari e i signori dott. Michelangelo Di Francesco, nato a Foggia il 2 aprile 1943, prof. Giovanni Morone, nato a Bari il 26 agosto 1941, e avv. Cesare Pasca, nato a Vallo della Lucania (Salerno) il 14 aprile 1920, sono nominati membri del comitato di sorveglianza della Banca Gatto & Porpora, società per azioni, con sede legale in Pagani (Salerno), in amministrazione straordinaria, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme di cui al titolo VII, cap. II, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1980

Il Governatore: CIAMPI

(7567)

Cessazione dell'amministrazione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana « SS. Crocifisso » di Palo del Colle, società cooperativa a responsabilità limitata, in Palo del Colle.

Si dà notizia, ai sensi dell'art. 64 primo comma del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, che in data 15 giugno 1980 è venuta a cessare l'amministrazione straordinaria alla quale venne sottoposta la Cassa rurale ed artigiana « SS. Crocifisso » di Palo del Colle, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Palo del Colle (Bari), disposta con decreto del Ministro del tesoro 2 dicembre 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 353 del 20 dicembre 1978 e prorogata con decreto del 29 novembre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 del 7 gennaio 1980.

(7313)

Cessazione dell'amministrazione straordinaria della Banca agricola salentina di Luigi Mariano, ditta individuale, in Corigliano d'Otranto.

Si dà notizia, ai sensi dell'art. 64, primo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, che è da considerarsi cessata la procedura di gestione straordinaria della Banca agricola salentina di Luigi Mariano, ditta individuale con sede in Corigliano d'Otranto (Lecce), disposta con decreto del Ministro del tesoro 17 luglio 1975 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 12 agosto 1975 e sospesa dal 28 novembre 1975 in esecuzione di una ordinanza del 26 novembre 1975 del T.A.R. per la Puglia.

(7545)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Concorso, per esami, a dieci posti di ragioniere o segretario nel ruolo della carriera di concetto dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Vista la legge 16 agosto 1962, n. 1291, recante norme integrative dell'ordinamento della Ragioneria generale dello Stato e revisione dei ruoli organici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto interministeriale n. 10257 del 2 aprile 1971, con il quale sono state stabilite le nuove piante organiche e le qualifiche relative dei ruoli della Ragioneria generale dello Stato, con effetto dal 1° luglio 1970;

Tenute presenti le riduzioni d'organico di cui all'art. 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, recante norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici ex combattenti e assimilati;

Visto il proprio decreto 22 novembre 1973, con il quale è stato stabilito il programma degli esami di concorso per l'ammissione nel ruolo della carriera di concetto dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 febbraio 1980, con il quale in applicazione dell'art. 27 della legge n. 249 del 1968, la Ragioneria generale dello Stato viene autorizzata a bandire, per l'anno 1980, un concorso, per esami, a dieci posti di ragioniere o segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dei servizi centrali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, contenente il nuovo trattamento economico del personale delle amministrazioni dello Stato;

Tenuto conto degli accantonamenti previsti dall'art. 1 del precitato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 del 1970;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina generale delle assunzioni obbligatorie;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a dieci posti di ragioniere o segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

Un terzo dei posti suddetti è riservato agli impiegati appartenenti ai ruoli organici della Ragioneria generale dello Stato, ai sensi dell'art. 30 della legge 16 agosto 1962, n. 1291, in servizio alla data di entrata in vigore della precitata legge (1° settembre 1962).

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35 salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) del personale civile dei ruoli organici in servizio presso le amministrazioni dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica all'impiego;

e) diploma d'istituto d'istruzione secondaria di secondo grado;

f) posizione regolare nei confronti degli obblighi militari.

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico o coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per difetto dei requisiti prescritti l'amministrazione può disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso con motivato provvedimento.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, indirizzata al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Via XX Settembre - Roma, e redatta sulla prescritta carta da bollo, dovrà pervenire alla predetta Ragioneria generale dello Stato oppure alle ragionerie centrali presso le amministrazioni dello Stato ovvero alle ragionerie regionali o provinciali dello Stato, entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione delle domande, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Nella domanda di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato 2), i candidati devono dichiarare:

1) le proprie generalità (le donne coniugate devono indicare nell'ordine il cognome proprio, il cognome del marito ed il nome);

2) la data ed il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che consente di prescindere da tale limite o che ne legittima l'elevazione;

3) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

6) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

7) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;

9) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

10) l'indirizzo, compreso il numero di codice di avviamento postale e l'eventuale numero telefonico, presso il quale si desidera siano indirizzate le comunicazioni relative al concorso, e l'impegno di far conoscere le successive variazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento, in caso di spedizione per raccomandata.

La firma da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del Capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio, apposto nei modi previsti dalla suindicata legge n. 15 del 1968.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, agli uffici indicati nel primo comma dell'art. 4, dopo scaduto il termine stabilito dallo stesso articolo.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dai competenti uffici, mentre per quelle spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, sulle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le indicazioni, precisate nel precedente art. 4, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, e riportate nello schema allegato al presente bando.

Art. 6.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento, con l'osservanza delle disposizioni di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 7.

L'esame consisterà in due prove scritte e in un colloquio vertenti sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto (allegato 1).

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del giorno 1° ottobre 1980.

I concorrenti dovranno, pertanto, consultare la pubblicazione suddetta sulla quale potranno essere comunicati eventuali rinvii del diario stesso.

L'amministrazione si riserva la facoltà di portare a conoscenza dei candidati la data delle prove scritte e l'ubicazione dei locali anche per mezzo di lettera raccomandata.

Tale comunicazione non esonera, comunque, i candidati dal prendere conoscenza del diario di esami direttamente dalla *Gazzetta Ufficiale* e gli stessi si considereranno avvertiti una volta che tale pubblicazione sia avvenuta.

Il colloquio avrà luogo in Roma.

Ai candidati esclusi dal concorso per difetto dei prescritti requisiti, sarà data tempestiva comunicazione.

Art. 8.

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati ammessi al colloquio saranno avvertiti almeno venti giorni prima del giorno in cui dovranno sostenere la prova stessa. Ai medesimi sarà contemporaneamente comunicato il voto riportato nelle singole prove scritte.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva verrà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

Art. 9.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, con esclusione di altri:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata;

b) tessera postale;

c) porto d'armi;

d) patente automobilistica;

e) passaporto;

f) carta d'identità;

g) tessera di riconoscimento se il candidato è dipendente di una amministrazione statale oppure se fa parte della famiglia di un dipendente statale.

Art. 10.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, titoli di precedenza o preferenza nella nomina, debbono far pervenire alla Ragioneria generale dello Stato, entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i documenti redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

Non saranno presi in considerazione i documenti che perverranno alla stessa Ragioneria generale dello Stato oltre il predetto termine.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 8.

A parità di merito saranno applicate le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria nel limite dei posti conferibili ai sensi dell'art. 1 del presente decreto, ferme restando le riserve previste dalle norme vigenti.

Art. 11.

Per lo svolgimento delle prove d'esame, per gli adempimenti ad esse inerenti, per l'approvazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei, per la relativa pubblicazione e per il termine connesso alle eventuali impugnative, saranno osservate le disposizioni del testo unico n. 3 del 1957 e dei decreti del Presidente della Repubblica n. 686 del 1957 e n. 1077 del 1970.

Gli eventuali reclami, relativi alla precedenza in graduatoria, dovranno essere proposti al Ministro del tesoro non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'avviso concernente la pubblicazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei nel Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato.

Art. 12.

I concorrenti dichiarati vincitori debbono far pervenire al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti redatti su carta bollata:

a) diploma originale o copia autenticata del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso (vedi art. 2 del bando). In caso di smarrimento o di distruzione del diploma il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni, rilasciato dalla competente autorità scolastica.

Qualora il diploma non sia stato di fatto ancora rilasciato è consentito di presentare, in luogo di esso, un certificato di data recente contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i 35 anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età od alla esenzione dal rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato di godimento dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente, relativo agli obblighi militari, e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Qualora il candidato sia affetto da una qualsiasi imperfezione fisica, il certificato deve farne menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio.

Per quanto riguarda gli aspiranti invalidi, il certificato medico deve contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa, che egli, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di danno alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni del ruolo impiegatizio cui aspira.

Il certificato medico deve precisare, inoltre, anche per i non invalidi, che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo civili o militari od operai presso amministrazioni dello Stato ed il personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, sono tenuti a presentare, nei termini di cui al primo comma, i soli documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonchè una copia integrale dello stato matricolare civile o militare in competente bollo contenente l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva debbono presentare, nel ripetuto termine di cui al primo comma, soltanto i seguenti documenti redatti su carta bollata:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato, rilasciato dal comandante del Corpo di appartenenza, dal quale risulti che sono in possesso dei requisiti della buona condotta e dell'idoneità fisica all'impiego e che è stato eseguito nei loro confronti l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Art. 13.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *g*), del precedente articolo, debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella di ricevimento dell'invito a produrli e così pure la copia dello stato matricolare e il certificato di cui al n. 4) dell'art. 12.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*), del precedente articolo dovranno, altresì attestare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, tranne quelli previsti dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questo o da altri Ministeri ed enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, la facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 14.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti, saranno nominati ragionieri o segretari in prova nel ruolo della carriera di concetto dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato e saranno tenuti a prestare un periodo di prova di sei mesi, prorogabili di altri sei mesi in caso di giudizio sfavorevole, e avranno l'obbligo di frequentare eventuali corsi di formazione.

Durante lo stesso periodo di prova competerà il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 (parametro 160), e gli altri assegni spettanti per legge.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 giugno 1980

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1980
Registro n. 16 Tesoro, foglio n. 19

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

Gli esami di concorso per l'ammissione nel ruolo della carriera di concetto dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato consistono in due prove scritte e in un colloquio e sono diretti ad accertare il possesso di una adeguata cultura generale e delle cognizioni economiche, giuridiche e tecnico-contabili, necessarie per l'assolvimento delle funzioni proprie della predetta carriera di concetto.

La prima prova scritta verte sulle seguenti materie:

principi di economia politica e di scienza delle finanze; elementi di diritto costituzionale e amministrativo.

La seconda prova scritta verte sulle seguenti materie:

elementi di ragioneria generale ed applicata e di contabilità di Stato; ordinamento ed attribuzioni della Ragioneria generale dello Stato con particolare riguardo ai suoi organi centrali e regionali.

Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte, nonchè su nozioni di diritto privato e statistica e sulle norme concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico degli impiegati civili dello Stato.

ALLEGATO 2

Schema di domanda
(in bollo da L. 2.000)

Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Via XX Settembre n. 97 - 00187 ROMA

Il sottoscritto (1) . . . .
nato a . . . . . (provincia di . . . . . .)
il . . . . e residente dal (2) . . . .
in . . . . (provincia di . . . . . .)
via . . . . n. . . ., chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a dieci posti di ragioniere o segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

Fa presente (3) di aver diritto all'aumento del limite massimo di età perchè . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (4) . . . .;

3) (indicare le eventuali condanne penali riportate, la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso) (5);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito in data . . . . presso . . . . di . . . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . .;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (6) . . . .;

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nè è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

8) è disposto in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Data, ...

Firma (7) . . . . .

Recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni . . . .

Il numero di codice di avviamento postale è il seguente . . . .

Eventuale numero telefonico . . . . . .

(1) Cognome e nome (le donne coniugate devono indicare nell'ordine il cognome proprio, il cognome del marito ed il nome).

(2) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza; se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni, indicare anche le precedenti residenze.

(3) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età.

(4) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(5) Anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale.

(6) Si o no. Nel caso affermativo precisare la qualifica rivestita nell'amministrazione di appartenenza e gli altri eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni.

(7) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio, apposto nei modi previsti dalla precitata legge n. 15/1968.

(7316)

MINISTERO DELLA DIFESA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso ad un posto di professore straordinario nel ruolo del personale civile insegnante dell'Accademia navale per la cattedra di scienza delle costruzioni.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si da avviso che nella dispensa del Giornale ufficiale della Difesa n. 18 del 3 maggio 1980 (data di pubblicazione 31 maggio 1980) è stato pubblicato il decreto ministeriale 1° marzo 1980, registrato alla Corte dei conti, addì 4 aprile 1980, registro n. 7 Difesa, foglio 89, riguardante l'esito del concorso ad un posto di professore straordinario nel ruolo del personale civile insegnante dell'Accademia navale per la cattedra di scienza delle costruzioni.

(7433)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi pubblici, per titoli, per l'inclusione nelle graduatorie degli aspiranti al conferimento di supplenze temporanee presso le università e gli istituti di istruzione universitaria.

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli, per l'inclusione nelle graduatorie degli aspiranti al conferimento di supplenze temporanee su posti di organico delle carriere del personale non docente universitario in applicazione dell'art. 2 della legge 27 febbraio 1980, n. 38, presso le Università sottoindicate:

Bologna;
Milano;
Modena;
Parma;
Perugia;
Torino.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi rivolgersi agli uffici del personale delle singole università e degli istituti di istruzione universitaria.

Dopo la pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* i bandi di concorso saranno affissi all'albo ufficiale dell'università o istituto di istruzione universitaria per la durata di cinque giorni. Le domande di partecipazione ai concorsi debbono pervenire al competente ufficio entro e non oltre il decimo giorno successivo a quello di affissione all'albo dell'ateneo del bando di concorso.

E' consentita la presentazione di domande di partecipazione ai concorsi di cui al presente avviso per una sola Università o Istituto di istruzione universitaria.

(7490)

Concorso a tre posti di ostetrica presso l'Università degli studi di Ancona

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto delle ostetriche delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso la facoltà di medicina e chirurgia:

clinica ostetrica e ginecologica . . . . . posti 3

Titolo di studio richiesto: diploma di ostetrica rilasciato da una scuola di ostetricia annessa a clinica ostetrica e ginecologica universitaria o da una scuola di ostetricia autonoma.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Ancona, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove di esame avranno luogo nei giorni 10 e 11 ottobre 1980 alle ore 9 presso la clinica ostetrica e ginecologica, sita a Villa Maria, via Toti, 4, 60100 Ancona.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Ancona.

(7505)

Concorso ad un posto di tecnico coadiutore presso l'Università degli studi di Roma (rettifica)

A parziale rettifica dell'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 28 gennaio 1980, si comunica che le prove di esame relative al concorso ad un posto di tecnico coadiutore presso l'istituto di pianificazione territoriale della facoltà di architettura già indicato per il centoventesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'avviso stesso sono da intendersi fissate per il giorno 22 settembre 1980 alle ore 9.

(7492)

OSPEDALE DI ALGHERO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto del servizio di immunoematologia-centro trasfusionale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di immunoematologia-centro trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Alghero (Sassari).

(2670/S)

OSPEDALE CIVICO E BENFRATELLI DI PALERMO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di cardiologia;
due posti di assistente di oculistica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Palermo.

(2663/S)

OSPEDALE DEI BAMBINI « UMBERTO I » DI BRESCIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di O.R.L.;

un posto di assistente di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente del servizio di accettazione e pronto soccorso pediatrico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonché le norme di cui alla legge regionale della Lombardia 10 settembre 1976, n. 46.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Brescia.

(2666/S)

OSPEDALE « CASTIGLIONE PRESTIANNI » DI BRONTE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di radiologia (a tempo pieno);

un posto di assistente otorinolaringoiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Bronte (Catania).

(2667/S)

OSPEDALI ED ISTITUTI RIUNITI DI TERAMO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di assistente di geriatria.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di geriatria presso l'ospedale civile.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Teramo.

(2669/S)

OSPEDALE « F. PISPICO » DI POGGIARDO

Aumento del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di assistente di anestesia e rianimazione.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di enestesia e rianimazione (il numero dei posti è elevato a tre).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Poggiardo (Lecce).

(2679/S)

OSPEDALE « S. GIOVANNI » DI CHIAROMONTE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti concorsi pubblici, per titoli ed esami, a:

un posto di primario e un posto di aiuto del servizio di laboratorio analisi chimico-cliniche e microbiologia;

un posto di primario e un posto di aiuto del servizio di radiologia e fisioterapia;

un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione;

un posto di aiuto della sezione di ortopedia e traumatologia;

un posto di aiuto della divisione di pediatria;

un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia;

due posti di assistente della divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa dell'ente in Chiaromonte (Potenza).

(2671/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto della divisione di ostetricia e ginecologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa dell'ente in Chiaromonte (Potenza).

(7672/S)

OSPEDALE « PRINCIPESSA DI PIEMONTE » DI TAURIANOVA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:
un posto di assistente ostetrico;
un posto di assistente di medicina.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Taurianova (Reggio Calabria).

(2657/S)

OSPEDALE « VIARANA » DI BESANA BRIANZA

Concorso ad un posto di aiuto pediatra

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto pediatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Besana Brianza (Milano).

(2655/S)

OSPEDALE CIVILE « S. MICHELE » DI GEMONA DEL FRIULI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto e un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Gemona del Friuli (Udine).

(2665/S)

OSPEDALI RIUNITI DI BERGAMO

Concorso a due posti di assistente del primo servizio di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente del primo servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Bergamo.

(2656/S)

OSPEDALE CIVILE « G. FORNAROLI » DI MAGENTA

Concorso ad un posto di aiuto pediatra

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto pediatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Magenta (Milano).

(2675/S)

OSPEDALE CIVILE « T. MASSELLI-MASCIA » DI S. SEVERO

Concorso ad un posto di aiuto di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in S. Severo (Foggia).

(2676/S)

OSPEDALE « N. MELLI » DI S. PIETRO VERNOTICO

Concorso ad un posto di assistente di pronto soccorso ed accettazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di pronto soccorso ed accettazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in S. Pietro Vernotico (Brindisi).

(2677/S)

OSPEDALE DI GROSSETO

Concorso ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Grosseto.

(2681/S)

OSPEDALI DI PISA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di assistente del centro trasfusionale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente del centro trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Pisa.

(2668/S)

OSPEDALE « D. GIAMBONI » DI EDOLO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente della divisione di medicina generale;
un posto di assistente della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Edolo (Brescia).

(2664/S)

OSPEDALE « S. ANTONIO ABATE » DI GALLARATE

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del primo servizio di radiodiagnostica;
un posto di assistente di medicina generale del servizio di pronto soccorso ed accettazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonchè le norme di cui alla legge regionale della Lombardia 10 settembre 1976, n. 46.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Gallarate (Varese).

(2682/S)

ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI DI MILANO

Concorso ad un posto di direttore della divisione di oncologia sperimentale B

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore della divisione di oncologia sperimentale B.

Per i requisiti di ammissione, i limiti di età e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al bando di concorso (che può essere richiesto alla segreteria generale).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti previsti nel bando, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Milano.

(2680/S)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

ERNESTO LUPO, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100802190)